Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 26 agosto 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 810.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale in lingua tedesca di Bolzano.

N. 810. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento commerciale in lingua tedesca di Bolzano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 90. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 811.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Aprigliano (Cosenza).

N. 811. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Aprigliano (Cosenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 91. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1961, n. 812.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisaccia (Avellino).

N. 812. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Bisaccia (Avellino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 92. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 813.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività di Maria Santissima, nel comune di Capolona (Arezzo).

N. 813. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 1° gennaio 1961, integrato con dichiarazione del 13 aprile 1961, relativo alla erezione della parrocchia della Natività di Maria Santissima, nel comune di Capolona (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 68. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 814.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località omonima del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno).

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ripatransone in data 1° ottobre 1955, integrato con dichiarazione del 20 ottobre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località omonima del comune di Ripatransone (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 69. — DI PIETRORO

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1961.

Disciplina del trasporto aereo degli effetti postali sulle linee aeree gestite dalla Società di navigazione aerea « Alitalia ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 69, primo comma, del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 237 del regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Vista la Convenzione e gli Accordi postali internazionali conclusi a Bruxelles l'11 luglio 1952 nel XIII Congresso dell'Unione postale universale, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764;

Vista la Convenzione e gli Accordi postali internazionali conclusi ad Ottawa il 3 ottobre 1957 nel XIV Congresso dell'Unione postale universale, resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 7293;

Visto che in data 30 giugno 1958 è scaduta la Convenzione stipulata il 4 agosto 1954 con la Società di navigazione aerea « LAI - Line Aeree Italiane », riguardante il trasporto aereo degli effetti postali, approvata con decreto ministeriale 21 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, registro n. 5, foglio n. 102;

Visto che in data 30 giugno 1958 è scaduta la Convenzione stipulata il 4 agosto 1954 con la Società di navigazione aerea « Alitalia - Aerolinee Italiane Internazionali », riguardante il trasporto aereo degli effetti postali, approvata con decreto ministeriale 21 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1955, registro n. 5, foglio n. 103;

Visto che la Società di navigazione aerea « Alitalia - Aerolinee Italiane Internazionali » si è fusa con la Società di navigazione aerea « Alitalia » - Aerolinee Italiane Internazionali » si è fusa con la Società di navigazione aerea « LAI - Linee Aeree Italiane » assumendo la ragione sociale di « Alitalia - Linee Aeree Italiane », Società per azioni con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92;

Ritenuta la necessità di disciplinare, con decorrenza dal 1° luglio 1958, il trasporto degli effetti postali sulle linee interne ed internazionali gestite dalla Società di navigazione aerea « Alitalia - Linee Aeree Italiane » Società per azioni;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la Cartella d'oneri in data 22 dicembre 1960, che disciplina, con decorrenza dal 1° luglio 1958, il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aeree interne ed internazionali gestite dalla Società di navigazione aerea « Alitalia - Linee Aeree Italiane », Società per azioni con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, sottoscritta dal legale rappresentante della Società stessa;

E' approvato altresì l'Atto di sottomissione in data 28 dicembre 1960, reso dalla Società di navigazione aerea « Alitalia - Linee Aeree Italiane », nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per garantire il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea gestite dalla Società stessa.

L'importo approssimativo della spesa del trasporto aeropostale affidato alla Società di navigazione aerea « Alitalia » in lire 2.500.000.000 (duemiliardicinquecentomilioni) annue, sarà imputato per il corrente esercizio finanziario 1960-61 al capitolo 51 « spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea » e per gli esercizi finanziari successivi, ai corrispondenti capitoli di spesa.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1961
Reg. n. 19 *Uff. ris. pos. e tel., foglio n.* 263. — VENTURA SIGNORETTI

CARTELLA D'ONERI

incombenti alla Società per azioni « Alitalia - Linee Aeree Italiane », con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, per il trasporto degli effetti postali sulle proprie linee di navigazione aerea.

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 69, primo comma, del Codice postale delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, ed all'art. 237 del regolamento dei servizi postali, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689, nonchè alle norme della Convenzione postale universale di Bruxelles dell'11 luglio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764 e della Convenzione postale universale di Ottawa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1958, n. 7293.

Art. 1.

E' fatto obbligo alla società Alitalia di trasportare, sulle linee da essa gestite su autorizzazione del Ministero della difesa-Aeronautica gli effetti postali affidatile dall'Amministrazione postale fino ad un ottavo del carico utile della aeromobile, per ogni viaggio, lasciando alla discrezione dell'Amministrazione stessa la facoltà di utilizzare tutte o parte delle linee predette, a seconda delle necessità dei propri servizi.

Art. 2.

La società Alitalia ha l'obbligo di trasportare gratuitamente per ogni viaggio, limitatamente alle linee interne ed europee, nonchè alle linee extraeuropee facenti capo al Bacino del Mediterraneo, l'uno per mille del carico postale complessivo affidatole dall'Amministrazione postale.

Art. 3.

La società Alitalia prende atto che i compensi dovuti per il trasporto aereo degli effetti postali vanno calcolati in base ai tassi previsti dalla Convenzione universale di Bruxelles nell'art. 15, n. 9, lettere *a*), *b*) e *c*) - Correspondance avion - e nell'art. 12, n. 2 - Colis arrangement, al peso risultante per ogni categoria di oggetti dalle distinte di carico, dedotte l'uno per mille di cui all'art. 2 del presente atto ed alla lunghezza del percorso aereo e che, a partire dal 1° aprile 1959 i tassi da prendere a base sono quelli previsti dalla Convenzione postale universale di Ottawa nell'art. 11, n. 1, lettere *a*) e *b*) - Poste aérienne - e nell'art. 12, n. 2 - Colis arrangement.

Art. 4.

La società Alitalia si obbliga di determinare la lunghezza del percorso aereo con i seguenti criteri:

a) per il trasporto dei dispacci italiani diretti all'interno del territorio della Repubblica, va considerata la distanza ortodromica delle linee o tratti di linee utilizzate, fissate dal Ministero della difesa-Aeronautica, maggiorata del coefficiente fisso del 5,30 %;

b) per il trasporto dei dispacci italiani diretti all'estero va considerata la distanza aeropostale tra lo scalo di origine e quello estero di sbarco del dispaccio, risultante dalla « Lista delle distanze aeropostali » pubblicata dall'Ufficio internazionale dell'UPU a Berna.

In mancanza di una distanza aeropostale tra lo scalo di origine e quello estero di sbarco del dispaccio, per la parte del percorso aereo interno fino allo scalo di imbarco sulle linee internazionali, va considerata la distanza ortodromica della linea o dei tratti di linee utilizzate, fissata dal Ministero della difesa-Aeronautica, maggiorata del 3 %, per il percorso dallo scalo interno di imbarco del dispaccio sulla linea internazionale fino allo scalo estero di sbarco va considerata la distanza aeropostale risultante dalla anzidetta « Lista »;

c) per il trasporto nell'interno della Repubblica dei dispacci dall'estero per l'Italia e dall'estero per l'estero va considerata fra gli scali interni di imbarco e di sbarco, la distanza ortodromica delle linee o tratti di linee utilizzate, fissata dal Ministero della difesa-Aeronautica, maggiorata del 3 %.

Art. 5.

I tassi di trasporto, come pure il calcolo dei compensi di cui all'art. 3 della presente Cartella, sono soggetti a variazioni in dipendenza di modificazioni che potranno essere apportate al riguardo da accordi e convenzioni che l'Amministrazione postale potrà stipulare in campo nazionale ed internazionale, anche al di fuori dei Congressi postali universali.

Art. 6.

Il pagamento dei compensi viene effettuato mensilmente da parte dell'Amministrazione postale, previa presentazione da parte della società Alitalia dei conti relativi ai trasporti effettuati, con mandato diretto a favore della società medesima.

I compensi stessi vanno corrisposti in lire italiane, in base al cambio ufficiale del franco-oro in vigore al momento della liquidazione dei conti.

Art. 7.

Alla società Alitalia, per il servizio di trasporto degli effetti postali italiani ad essa affidati, ovunque diretti, dagli uffici postali italiani agli aeroporti e viceversa, viene corrisposto da parte dell'Amministrazione postale un compenso calcolato in base agli stessi tassi previsti per il trasporto aereo, al peso dei dispacci medesimi dedotto l'uno per mille e al doppio della distanza intercorrente tra l'ufficio postale e l'aeroporto.

L'Amministrazione postale ha la facoltà di gestire direttamente, in qualsiasi momento, il servizio di cui trattasi.

Art. 8.

La società Alitalia, anche per il fatto dei propri agenti, assume verso l'Amministrazione postale la stessa responsabilità che l'Amministrazione medesima assume verso i propri utenti.

Art. 9.

E' fatto obbligo alla società Alitalia di ritirare con mezzi idonei gli effetti in partenza e di consegnare quelli in arrivo presso l'ufficio postale designato dalla Amministrazione postale osservando gli orari stabiliti dall'Amministrazione medesima.

Nel caso in cui esista un ufficio postale sull'aeroporto, gli effetti postali saranno ritirati e consegnati presso questo ufficio.

All'atto del ritiro dei dispacci in partenza gli agenti della società Alitalia hanno l'obbligo di accertare, in contraddittorio con gli agenti delle poste, il quantitativo ed il peso, sulla scorta delle speciali distinte di consegna compilate dall'ufficio postale per ciascun scalo.

Ciascuna distinta, con il numero, la data e l'ora di consegna della spedizione, il quantitativo ed il peso dei singoli dispacci, nonchè la provenienza e destinazione degli stessi, va compilata in triplice copia, di cui la prima serve all'ufficio speditore per ritirare ricevuta dall'incaricato della società Alitalia, la seconda serve al detto incaricato per ritirare ricevuta dall'ufficio postale di arrivo, da convalidare col bollo dell'ufficio e con l'ora della consegna, la terza da rimettere all'ufficio postale medesimo.

A richiesta della società Alitalia, quando ne venga riconosciuta la necessità da parte degli organi dell'Amministrazione postale, viene rilasciato un quarto esemplare di dette distinte.

Art. 10.

E' fatto obbligo alla società Alitalia di provvedere alla custodia degli effetti postali, ricevuti in consegna, tanto sugli automezzi in servizio di raccordo tra gli uffici e gli aeroporti, quanto a bordo degli aeromobili, collocandoli in scomparti chiusi non accessibili ai viaggiatori.

Analogamente deve provvedere alla custodia degli effetti in sosta negli aeroporti.

Art. 11.

L'ora della consegna degli effetti postali in partenza per ogni linea è fissata dall'Amministrazione postale in relazione all'ora di partenza dell'aeromobile, tenuto presente il tempo necessario a percorrere la distanza, intercorrente tra gli uffici postali di spedizione e gli aeroporti e ad eseguire le operazioni di carico e le eventuali formalità inerenti al trasporto.

Art. 12.

Ad ogni arrivo di aeromobile (e non appena sia ormeggiato) la società Alitalia ha l'obbligo di sbarcare gli effetti postali, con precedenza rispetto ad ogni altra operazione, e di trasportarli all'ufficio postale designato nei documenti di viaggio entro il più breve termine di tempo.

Negli aeroporti sprovvisti di ufficio postale, gli effetti postali destinati ad utilizzare due o più linee consecutive, strettamente coincidenti, debbono essere trasbordati direttamente da un velivolo all'altro delle linee in coincidenza, a cura della società Alitalia e sotto la propria responsabilità.

Art. 13.

Quando non si verifichi, per qualsiasi ragione, la partenza di un aeromobile, o si preveda un notevole ritardo nella partenza, la società Alitalia ha l'obbligo di informare subito per telefono o con il mezzo più rapido a disposizione l'ufficio postale abilitato al servizio di movimento con lo aeroporto, per conoscere se i dispacci debbano o no essere trattenuti per l'inoltro aereo con il primo mezzo utile.

Nel caso che l'ufficio disponga la riconsegna dei dispacci, la società Alitalia ha l'obbligo di trasportarli subito, a proprie spese, all'ufficio medesimo.

Verificandosi un forzato arresto dell'aeromobile in un punto intermedio del percorso (che non sia stazione di servizio) senza possibilità di proseguimento del volo, la società Alitalia ha l'obbligo di trasportare e consegnare a proprie spese gli effetti postali al più vicino ufficio postale stabile o viaggiante, affinchè siano inoltrati a destinazione.

Di ogni interruzione di viaggio la società Alitalia ha lo obbligo di avvertire telegraficamente la Direzione generale delle poste.

Art. 14.

A bordo degli aeromobili non debbono essere ricevuti altri effetti postali se non quelli regolarmente consegnati dagli uffici postali designati dall'Amministrazione postale ovvero quelli per il cui trasporto sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione stessa.

Art. 15.

E' fatto obbligo alla società Alitalia di trasmettere mensilmente alla Direzione generale delle poste il conto relativo ai trasporti eseguiti, compilato secondo i dati risultanti dalle distinte di carico e sulla base dei compensi di cui al precedente art. 3.

Detto conto deve essere redatto in triplice copia o in prospetti distinti per ciascuna linea, tenendo separati i dispacci di transito.

I dispacci trasportati su uno stesso percorso da linee diverse debbono essere raggruppati in ordine cronologico.

La società Alitalia prende atto che la restituzione di una copia del conto con le eventuali correzioni e col visto di accettazione da parte della Direzione generale delle poste viene effettuata dopo i prescritti riscontri e che la liquidazione del conto viene effettuata nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione.

Art. 16.

La società Alitalia, salvo casi di forza maggiore, ha lo obbligo di risarcire l'Amministrazione postale di qualsiasi danno dovesse derivare da irregolarità, disguidi o inadempienze imputabili alla società medesima.

La stessa, inoltre, sempre salvo i casi di forza maggiore, è ritenuta passibile, per irregolarità o inadempienze anche se non comportino un danno, o qualora ometta di imbarcare all'aeroporto di partenza o di sbarcare a quello di arrivo gli effetti postali o parte di essi, di una penalità da stabilirsi dall'Amministrazione postale di volta in volta con un minimo di lire 3.000 ed un massimo di lire 30.000.

L'importo di ciascuna penalità sarà detratto dai conti di liquidazione intestati alla società Alitalia.

La società Alitalia prende atto che contro l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo, le quali saranno comunicate dall'Amministrazione postale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, potrà ricorrere in via amministrativa al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta lettera.

Art. 17.

La società Alitalia è obbligata a concedere, a richiesta dell'Amministrazione postale il trasporto gratuito, sulle proprie linee nazionali, dei funzionari postali che devono viaggiare per motivi di servizio, per un numero complessivo di viaggi non superiori a 20 per ciascun anno.

Art. 18.

La società Alitalia è ritenuta vincolata all'osservanza degli obblighi di cui alla presente Cartella per la durata di anni tre, a partire dal 1° luglio 1958 e fino a tutto il 30 giugno 1961.

La società stessa inoltre, ha l'obbligo di ritenere tacitamente rinnovata di anno in anno la presente Cartella fino al 30 giugno 1967, salvo disdetta da parte dell'Amministrazione postale da darsi tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Alitalia - Linee Aeree Italiane
Il presidente: Nicolò CARANDINI

N. 36968/2 Rep.

Io sottoscritto dott. Floriano Rosa, notaio a Roma, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri, attesto che, senza l'assistenza di testimoni per rinuncia fattavi dalla parte, è stata apposta in mia presenza la sottoscrizione del dott. Nicolò Carandini nato a Como il 9 dicembre 1895, nella sua qualità di presidente e, come tale, legale rappresentante della «Alitalia» - Linee Aeree Italiane - Società per azioni, presso la cui sede a Roma, viale Maresciallo Pilsudsky n. 92, è domiciliato per ragione della carica; della identità personale del quale io notaio sono personalmente certo.

Roma, addì 22 dicembre 1960

Floriano ROSA

ATTO FORMALE DI SOTTOMISSIONE

reso dalla società «Alitalia - Linee Aeree Italiane» Società per Azioni, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92 esercente trasporti aerei in concessione;

nei confronti dell'Amministrazione centrale delle poste e delle telecomunicazioni;

inteso a garantire *illimitatamente il buon esito del servizio* di trasporto degli effetti postali, previsto, come obbligo legale, ai sensi dell'articolo 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto del 27 febbraio 1936, n. 645, quanto al trasporto di effetti postali su tratti nazionali, ed ai sensi della Convenzione postale universale di Bruxelles dell'11 luglio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764 e della Convenzione postale universale di Ottawa del 3 ottobre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1958, n. 7293, quanto al trasporto di effetti postali su tratti internazionali.

La sottoscritta società «Alitalia - Linee Aeree Italiane» Società per Azioni, con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, esercente trasporti aerei civili in concessione, in persona del suo presidente conte Nicolò Carandini preso atto:

dell'obbligo legale, ad essa *incombente ai sensi e per* gli effetti dell'art. 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, relativo al trasporto di effetti postali in favore dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni su tratti nazionali;

delle identiche obbligazioni legali che essa società è impegnata ad assumere in base alla Convenzione postale di Bruxelles dell'11 luglio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1953, n. 764 e della Convenzione di Ottawa del 3 ottobre 1957, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1958, n. 7293;

delle concrete modalità di adempimento degli obblighi tutti emergenti dalla Cartella d'oneri in data 22 dicembre 1960, firmata dalla società Alitalia e che s'intende qui per integralmente trascritta dalla stessa;

con il presente atto presta formale sottomissione nei confronti dell'Amministrazione centrale delle poste e telecomunicazioni per garantire nel *modo più ampio e illimitato*, il migliore svolgimento del servizio di trasporto degli effetti postali che saranno di volta in volta per essere affidati ad essa società al fine del trasporto.

In fede.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Alitalia - Linee Aeree Italiane
Il presidente: Nicolò CARANDINI

N. 36998/2 Rep.

Io sottoscritto dott. Floriano Rosa, notaio a Roma, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Roma e Velletri, attesto che, senza l'assistenza di testimoni per rinuncia fattavi dalla parte, è stata apposta in mia presenza la sottoscrizione dal dott. *Nicolò Carandini*, nato a *Como il* 9 dicembre 1895 nella sua qualità di presidente e come tale legale rappresentante della «Alitalia - Linee Aeree Italiane» Società per Azioni, presso la cui sede a Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 92, è domiciliato per ragione della carica.

Roma, addì 28 dicembre 1960

Floriano ROSA

Ufficio Registro atti privati ed esteri di Roma - Eseguita registrazione al n. 25022, mod. II, vol. D - addì, 30 dicembre 1960 - Esatte L. 1.230.

(5309)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1961.
Sostituzione di un componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1959, n. 290, relativo alla nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 81314 del 5 luglio 1961, con la quale viene designato il direttore di sezione dott. Giovanni Tortora a far parte del predetto Consiglio in sostituzione del dott. Angelo Altarelli;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Giovanni Tortora è nominato componente del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Angelo Altarelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1961

Il Ministro: MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1961
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 306. — SERNIA

(5393)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1961.
Autorizzazione alla Società per azioni « Magazzini generali della Brianza » a ricevere in deposito merci estere nel magazzino generale da essa esercitato in Concorezzo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1960, che autorizza la Società per azioni « Magazzini generali della Brianza » ad istituire ed esercitare in Concorezzo un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza con la quale la suddetta Società chiede di essere autorizzata a ricevere in deposito nel proprio Magazzino generale anche le merci estere;

Visti i documenti esibiti a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con le deliberazioni n. 955 del 7 settembre 1960, e n. 376, del 10 marzo 1961;

Considerato che la Società per azioni « Magazzini generali della Brianza » rinuncia alla istituzione di apposito ufficio doganale presso il Magazzino e si obbliga di corrispondere le spese per il servizio doganale e di vigilanza, ai sensi dell'art. 76 della legge doganale;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni « Magazzini generali della Brianza » è autorizzata a ricevere in deposito anche merci estere nei locali del Magazzino generale da essa esercitato in Concorezzo, contrassegnati nella planimetria allegata all'istanza di cui alle premesse con i numeri 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 5, 6 (*a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, *a*-1, *b*-1, *c*-1, *d*-1, *e*-1, *f*-1), 7, 8, 11, 12, 16-*bis* (1, 2, 3) e nelle celle frigorifere dello stesso Magazzino, indicate nella planimetria con i numeri 1, 2, 3 (site nel locale n. 10), 7 (sita nel locale n. 9).

Art. 2.

Per il deposito delle merci nel suddetto Magazzino, ai sensi del disposto del precedente articolo, saranno applicate le norme regolamentari approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con le deliberazioni n. 955, del 7 settembre 1960, e n. 376 del 10 marzo 1961.

L'ammontare della cauzione per l'esercizio del Magazzino generale, stabilito in L. 5.000.000 con il decreto ministeriale 7 giugno 1960, è determinato in L. 6.000.000 (sei milioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1961

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1961.
Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Ceramica », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 10 maggio 1961 alla Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Ceramica », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito in via d'urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro « Arte Ceramica », con sede in Colle Val d'Elsa (Siena), costituita per rogito Grillo, rep. n. 17143 in data 24 gennaio 1957, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Enzo Bicchi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 agosto 1961

Il Ministro: SULLO

(5318)

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1961.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza, presentate dalla società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicuiazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società « Compagnie Riunite di Assicurazione », con sede in Torino:

Tariffa 44C, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza, con o senza capitalizzazione delle decrescenze (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 ottobre 1951);

Tariffa relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, di una rendita temporanea pagabile in caso d'invalidità totale e permanente dell'assicurato, qualora essa si verifichi entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita in caso d'invalidità.

Roma, addì 19 agosto 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5335)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scalea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 82, l'Amministrazione comunale di Scalea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5397)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 67, l'Amministrazione comunale di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.123.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5398)

Autorizzazione al comune di Terranova da Sibari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 68, l'Amministrazione comunale di Terranova da Sibari (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5399)

Autorizzazione al comune di Monte San Savino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 13 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 56, l'Amministrazione comunale di Monte San Savino (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5400)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 83, l'Amministrazione comunale di Castelsantangelo (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.764.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5405)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 49, l'Amministrazione comunale di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5406)

Autorizzazione al comune di Subbiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Subbiano (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5401)

Autorizzazione al comune di Senise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 57, l'Amministrazione comunale di Senise (Potenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5402)

Autorizzazione al comune di Sestola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 8 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 55, l'Amministrazione comunale di Sestola (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5403)

Autorizzazione al comune di Sefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 12 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 61, l'Amministrazione comunale di Sefro (Macerata) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5404)

Autorizzazione al comune di Erchie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 14 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 22 Interno, foglio n. 47, l'Amministrazione comunale di Erchie (Brindisi) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5407)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo, registro n. 33 Finanze, foglio n. 190, è stato accolto in parte il ricorso straordinario proposto dai consiglieri di 1ª classe della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, dottori De Chiara Giuseppe, Dell'Ariccia Benedetto, De Crescenzio Gaetano, Basso Tommaso e Di Domenico Tito, avverso il decreto del Ministro per le finanze 10 gennaio 1958, recante rettifica ai provvedimenti di collocamento nella qualifica predetta, ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed il provvedimento impugnato è stato annullato per quanto concerne l'ordine di collocamento dei ricorrenti nella qualifica stessa.

(5448)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona di divieto di caccia e uccellagione

La zona di Comacchio (Ferrara), di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1958, della estensione di ettari 395, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 370 e delimitata dai seguenti confini:

nord: linea immaginaria con direzione ovest-est, dalla riserva Gardini e Pasolini verso il mare Adriatico posta alla altezza della linea medesima del canale Lagonovo in corso di scavo;

est: mare Adriatico;

sud: confine provinciale con la provincia di Ravenna;

ovest: riserva Gardini e Pasolini.

(5304)

Revoca di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellazione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 10 agosto 1955 e 5 agosto 1957, nella zona di Pescia (Pistoia) della estensione di ettari 650 circa compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 5 agosto 1957, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 25 agosto 1958, nella zona di Alezio e Parabita, località Coline (Lecce), dell'estensione di ettari 800 circa, compresa entro i confini delimitati con il sopracitato decreto, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 29 marzo 1958, nella zona di Taglio di Po (Rovigo) della estensione di ettari 260 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto medesimo, viene revocato.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 4 agosto 1954, 16 agosto 1955, 8 agosto 1956 e 2 ottobre 1957, nella zona di Fumane, località Monte Rumiala (Verona), della estensione di ettari 600 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 4 agosto 1954, viene revocato.

(5306)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Savona, della estensione di ettari 450 circa, compresa nel comune di Cairo Montenotte, località Carretto, delimitata dai sottoindicati confini:

strada interprovinciale Savona-Cortemilia, a partire dal Bricco delle Scaffe-Carretto-Braia-Ville-Carpeneto-ponte della Maddalena sul lato nord, nord-est, sud;

strada comunale delle Ferrere, a partire dal ponte della Maddalena Ferrere fino alla regione denominata Vote, per il tratto sud sud-est; indi seguendo un sentiero battuto sale a quota 661 congiungendosi con la strada carrareccia da Montecerchio per riallacciarsi quindi all'estremo nord alla menzionata strada interprovinciale Savona-Cortemilia.

Fino al 30 giugno 1967, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Savona, della estensione di ettari 30 circa, compresa nel comune di Celle Ligure, delimitata dai sottoindicati confini:

est: strada comunale Celle Ligure-Sanda;

nord: strada vicinale Sanda-rio Remenone, indi rio Remenone fino alla confluenza col rio Basco;

ovest: territorio del comune di Albissola;

sud: segue la prima linea di alta tensione fino al congiungimento con la strada Celle-Sanda.

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Savona, dell'estensione di ettari 200 circa, compresa nel comune di Cengio, delimitata dai sottoindicati confini:

nord-ovest: strada comunale che da Cengio capoluogo porta alla frazione Rocchetta e prosegue fino alla località Clini a quota 606;

est: confine con il comune di Cairo Montenotte fino alle case Pastone;

sud-est: diramazione del rio Giacchetti che parte da sotto le case Pastone e si congiunge con il rio stesso e dal confine con il comune di Cosseria (lungo rio Giacchetti);

sud: ferrovia Savona-Carmagnola che incrocia e chiude con la strada per Rocchetta nei pressi di Cengio Capoluogo.

(5305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 21 agosto 1961, le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752: Banca Belinzaghi; Banca Sannitica; Cassa di risparmio della Spezia; Cassa di risparmio di Lugo; Cassa di risparmio di Perugia; Cassa di risparmio di Pisa; Fratelli Ceriana - S.p.A. - Banca; Istituto commerciale laniero italiano e Società italiana di credito.

Il direttore generale: GRECO

(5461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 188

Corso dei cambi del 25 agosto 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	—	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	601,90	601,25	602 —	601,825	—	601,85	601,25	601,90	601,87	601,60
Fr. Sv.	143,80	143,82	143,82	143,82	—	143,80	143,825	143,65	143,80	143,81
Kr D.	89,93	89,91	89,88	89,91	—	89,93	89,91	89,90	89,93	89,90
Kr N.	86,97	86,95	86,95	86,95	—	86,97	86,96	86,95	86,97	86,95
Kr. Sv.	120,13	120,12	120,13	120,135	—	120,13	120,14	120,15	120,13	120,10
Fol.	172,24	172,22	172,27	172,295	—	172,21	172,29	172,25	172,24	172,20
Fr. B.	12,46	12,4625	12,46	12,4625	—	12,47	12,465	12,47	12,46	12,465
Fr. Fr. (N.F.)	126,24	126,30	126,315	126,30	—	126,24	126,21	126,20	126,24	126,28
Lst.	1739,70	1739 —	1739,30	1739,35	—	1739,75	1739,30	1739,80	1739,70	1739,40
Dm. occ.	155,36	155,35	155,38	155,365	—	155,35	155,365	155,35	155,36	155,13
Scell. Austr.	24,05	24,045	24,05	24,0525	—	24,01	24,05125	24,05	24,04	24,05
Escudo Port.	21,70	21,68	21,66	21,70	—	21,70	21,67	21,68	21,70	26,68

Media dei titoli del 25 agosto 1961

Rendita 3,50 % 1906	83,55
Id. 3,50 % 1902	91,15
Id. 5 % 1935	105,70
Redimibile 3,50 % 1934	97,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,275
Id. 5 % 1936	102,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,475

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1961

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	601,537
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	89,91
1 Corona norvegese	86,955
1 Corona svedese	120,137
1 Fiorino olandese	172,292
1 Franco belga	12,464
1 Franco nuovo (N.F.)	126,305
1 Lira sterlina	1739,325
1 Marco germanico	155,365
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo Port.	21,685

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1951) Serie 61	677	150 —	Leone *Nunzia di Francesco Saverio*, nubile, dom. a Napoli, usufrutto vitalizio a Leone Francesco Saverio fu Saverio, dom. a Napoli	Leone *Annunziata di Saverio, nubile*, dom. a Napoli usufrutto vitalizio a Leone Francesco Saverio fu Saverio, dom. a Napoli
Id. Serie 46	871	100 —	Come sopra	Come sopra
Rendita 5 % (1935)	191675	1.250 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1936)	9055	75 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1963)	1503	6.750 —	Turina Bianca fu Francesco in Zerneri, interdicenda sotto la tutela di Bellini Gualtiero di *Paolo*, dom. in S. Felice del Benaco (Brescia)	Turina Bianca fu Francesco in Zerneri, interdicenda sotto la tutela di Bellini Gualtiero di *Pietro*, dom. in S. Felice del Benaco (Brescia)
Rendita 5 % (1935)	171424	500 —	*Odiardi* Vito di Pietro dom. a Meana di Susa (Torino)	*Odiard* Vito di Pietro dom. a Meana di Susa (Torino)
Red. 3,50 % (1934)	322723	350 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	706968	385 —	*Perucca* Francesca di Giovanni, nubile, dom. a Livorno Piemontese (Novara)	*Perrucca* Francesca di Giovanni, nubile, dom. a Livorno Piemontese (Novara)
B. T. N. 5 % (1959)	11231	500 —	Malizia Aldo fu *Enrico* dom. in Matelica (Macerata) ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la sede di Matelica	Malizia Aldo fu *Vincenzo* dom. in Matelica (Macerata) ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1960)	464	6.250 —	Modena *Giacomo* di Gerolamo minore sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)	Modena *Giancarlo* di Gerolamo, minore sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)
Id.	465	250 —	Modena Sergio e *Giacomo* di Gerolamo, minori sotto la patria potestà del padre dom. in Sestri Levante (Genova)	Modena Sergio e *Giancarlo* di Gerolamo, minori, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 4 agosto 1961

Il direttore generale: GRECO

(5040)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Savrin Vittorio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Al sig. Savrin Vittorio nato a Dolegna del Collio addì 15 maggio 1911, residente a Gorizia, località Gradiscutta n. 9, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Savrin » in « Saurin ».

Gorizia, addì 18 agosto 1961

p. *Il prefetto*: LORICCHIO

(5446)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario in prova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, con cui è stato approvato il testo organico degli uscieri giudiziari, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, relativo alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso per usciere giudiziario in prova;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, contenente, tra l'altro, disposizioni a favore degli orfani di guerra.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario in prova. Detto concorso sarà integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per essere ammessi al concorso, al quale possono partecipare anche le donne, è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) abbia l'esercizio dei diritti politici;

c) abbia compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare);

d) abbia, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 32;

e) sia di moralità e condotta incensurabili;

f) abbia l'idoneità fisica all'impiego.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

3) il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, in seguito a comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini:

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Non sono ammessi a fruire del beneficio della elevazione del limite di età sino a 45 anni gli invalidi di cui alla precedente lettera *a)* assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della nona categoria e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 richiamato dalla legge 3 giugno 1950 n. 375;

7) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori) in servizio presso Amministrazioni statali;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) di coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, siano incaricati della pulizia e custodia di locali di uffici giudiziari da almeno quattro anni e che siano invalidi di guerra od equiparati oppure ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *c)* non si richiede il possesso del titolo di studio, ma deve essere documentato il lodevole servizio prestato.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti, dovranno essere inviate al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le medesime dovranno contenere le seguenti dichiarazioni:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) l'indicazione del luogo di residenza;

3) il possesso dei titoli, per coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, hanno superato il 32° anno di età, necessari per fruire della elevazione del limite massimo di età;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso ovvero la inesistenza di precedenti o pendenze penali;

7) il titolo di studio, con l'esatta indicazione della data e della scuola in cui è stato conseguito;

8) la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i documenti per beneficiare delle quote riservate o che danno diritto a preferenze.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non saranno ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto ovvero non in regola con il bollo, ovvero senza la richiesta autenticazione della firma;

2) gli aspiranti che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno oltre il termine indicato ovvero non in regola con il bollo i documenti di rito di cui al successivo art. 12;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Titoli prevalenti per la formazione della graduatoria

Ai sensi dell'art. 165 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2271, saranno preferiti, in primo luogo, sino alla concorrenza della metà dei posti messi a concorso, i candidati che, alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano prestato servizio di pulizia e custodia di uffici giudiziari per almeno quattro anni e siano invalidi di guerra od equiparati ovvero ex combattenti decorati almeno della croce al merito di guerra.

In secondo luogo saranno preferiti ai sensi dell'art. 166 del regio decreto anzidetto, i candidati che abbiano prestato servizio nelle forze armate dello Stato o nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o nelle guardie municipali con attestazione di lodevole servizio, ovvero che siano figli di impiegati dello Stato.

La graduatoria dei candidati, che avranno superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, sarà formata tenendo conto:

a) dei requisiti di cui ai commi precedenti;

b) del voto riportato nella prova pratica.

In caso di parità di merito, si provvederà ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di qualifiche, che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

1) Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Comando di appartenenza, su carta da bollo da L. 100, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito n. 27200/Om., in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i candidati alto-atesini e residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi di guerra, per qualunque causa, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, dalla quale risulti anche la tabella *C* o *D* che è stata attribuita;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre uno dei documenti di cui alla precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria della pensione medesima nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti in guerra, per qualunque causa, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati ed invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione di guerra;

b) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra presenteranno il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

c) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio presenteranno anche essi il medesimo documento di cui alla precedente lettera *a*);

5) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione su carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del Prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato

di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri e quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui risiedono, su carta da bollo da L. 100, rilasciata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra nonchè gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale (o la copia notarile) del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e coloro che siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno dimostrare la loro qualifica mediante attestazione, su carta bollata da L. 100, del prefetto della Provincia in cui risiedono;

i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

8) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i capi di famiglia numerosa dovranno produrre il medesimo documento, da cui risultino anche i figli caduti in guerra;

9) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati civili di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, produrranno copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Coloro che fra essi, abbiano frequentato, con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 produrranno un attestato, rilasciato dall'Amministrazione che ha organizzato il corso;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, produrranno un certificato, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono dal quale risultino la data di inizio la durata e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 produrranno un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, produrranno apposita attestazione della autorità militare su carta da bollo da L. 100.

I documenti di cui al precedente n. 8) ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 9) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione;

10) candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, primo e secondo comma:

a) i candidati in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 6 del presente bando, dovranno produrre, oltre al documento attestante l'invalidità ovvero la qualifica di ex combattente, decorato al valor militare od insignito della croce al merito di guerra, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal cancelliere e vistato dal capo dell'ufficio giudiziario, da cui risulti che essi hanno prestato lodevole servizio per almeno quattro anni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale quali addetti alla pulizia e custodia;

b) i candidati in possesso dei requisiti di cui al secondo comma del predetto art. 6 dovranno presentare una copia del foglio matricolare o dello stato di servizio ovvero, se figli di impiegati dello Stato, un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale qualità.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Art. 8.

Termine, a pena di decadenza, per la presentazione dei documenti che danno diritto alla elevazione del limite di età, a precedenza ed a preferenza.

I candidati risultati idonei nella prova pratica di scrittura sotto dettato, che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per le precedenze e per le preferenze, dovranno produrre i documenti comprovanti il possesso di detti titoli entro e non oltre trenta giorni dall'invito da parte dell'Amministrazione.

Art. 9.

Prova pratica di scrittura sotto dettato

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo nelle sedi e nel giorno che saranno indicati con successivo decreto.

I candidati ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi muniti di idoneo documento d'identificazione (passaporto, carta di identità, tessera postale, libretto ferroviario o porto d'armi).

La prova pratica non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Vincitori del concorso

I candidati che conseguiranno l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato, saranno graduati secondo i criteri precisati nel precedente art. 6.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, entro il limite dei posti messi a concorso, i primi classificati nella graduatoria degli idonei, salve le quote riservate in favore delle categorie di cui alle vigenti disposizioni e salva la quota di cui al successivo art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 11.

Posti riservati a candidati che superino una prova facoltativa orale di lingua tedesca

Dei posti messi a concorso, venti sono riservati a concorrenti che conseguita l'idoneità nella prova pratica di scrittura sotto dettato, superino una prova facoltativa di lingua tedesca.

L'esame facoltativo di lingua tedesca consta soltanto di una prova orale ed è diretta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca da parte del candidato e la sua capacità di conversare senza difficoltà in detta lingua. In esito a tale prova sarà espresso un giudizio di idoneità o di non idoneità.

Saranno ammessi a sostenere detta prova soltanto i candidati che ne abbiano fatta espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 12.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

A) Titoli di studio: certificato originale di compimento degli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare) o copia notarile.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 100, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale.

In caso di smarrimento o distruzione del certificato originale, deve essere presentato un duplicato.

B) Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100. Non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

C) Certificato di cittadinanza italiana (carta da bollo da lire 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici (carta da bollo da L. 100) rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (carta da bollo da L. 200), rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico (carta da bollo da L. 100), rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio debbono produrre il certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o della mutilazione, non è di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di usciere giudiziario.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile, se non l'abbiano già prodotta.

I candidati che si trovano sotto le armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti alle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto il titolo di studio, l'estratto dell'atto di nascita, il certificato generale del casellario giudiziale, insieme ad un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo, attestante sia la buona condotta, sia la idoneità fisica all'impiego.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192 purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera d'invito.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni, salvo che per il titolo di studio.

Il requisito della buona condotta è accertato d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Roma, addì 3 agosto 1961

p. *Il Ministro*: DOMINEDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1961
Registro n. 6, *foglio n.* 157

(Schema di domanda da redigere su carta da bollo da L. 200, da far pervenire al Ministero di grazia e giustizia)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio III. — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . (prov. di . . . . Tribunale di . . . .) in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a cinquecentonovanta posti di usciere giudiziario, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1961

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

A) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . l'anno . . e che avendo superato gli anni 32 ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1);

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . oppure (2);

D) ha riportato (3) . . . .;

E) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito nell'anno scolastico . . . . presso . . . .;

F) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: (4);

G) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (5) . . . .;

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6) . . . .

Il sottoscritto desidera che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso siano inviate al seguente indirizzo . . . .

Roma, ...

Firma . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che dànno diritto all'elevazione del limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di tedesco devono dichiararlo, a pena di decadenza, nella domanda di ammissione al concorso.

(7) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, se dipendente statale.

(5327)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi per esami a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova e dieci posti di vice perito tecnico disegnatore per le costruzioni aeronautiche in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto, indetti con decreti ministeriali 8 marzo 1961.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1961, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 106, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esame a dieci posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1961, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 107, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 14 giugno 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esame a dieci posti di vice perito tecnico disegnatore in prova per le costruzioni aeronautiche nel ruolo del personale civile tecnico della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai suddetti concorsi;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi per esami citati nelle premesse sono prorogati fino a tutto il 16 ottobre 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1961
Registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 2

(5447)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso pubblico a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile.

Si comunica che con decreto ministeriale in corso, la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova del Genio civile, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 17 giugno 1961, è stata prorogata al 15 dicembre 1961.

(5433)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 19 agosto 1961 il decreto ministeriale 15 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1961, registro n. 29 Finanze, foglio n. 64, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a dodici posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 8 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 3 maggio 1960.

(5394)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 8 del mese di agosto 1961 del Ministero delle finanze ha pubblicato in data 19 agosto 1961 il decreto ministeriale 16 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1961, registro n. 30 Finanze, foglio n. 374, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a cinque posti di chimico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette - Laboratori chimici, indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1960 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto 1960.

(5395)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi.

Le prove scritte del concorso per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 in data 8 marzo 1961, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 18, 19, 20 e 21 settembre 1961, con inizio alle ore 8.

(5459)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria del concorso per il conferimento della farmacia di Borgo Podgora del comune di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 841 del 2 marzo 1961, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli, per il conferimento delle farmacie di Borgo Podgora (Latina), Borgo Sabotino (Latina) e Borgo San Michele (Latina);
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;
Letti i processi verbali delle determinazioni adottate dalla Commissione giudicatrice del concorso;
Riconosciuta la regolarità degli atti;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso di cui alla premessa narrativa per la sede di Borgo Podgora (Latina) con il punteggio a fianco segnato:

1.	Nicolussi dott. Ferruccio	punti 86,05
2.	Roccatani Livia	» 82,05
3.	Cordiano Americo	» 82,00
4.	Deffenu Mario	» 82,00
5.	Cerilli dott. Gabriella	» 70,55
6.	Giorgianni dott. Venera	» 68,00
7.	Trovini dott. Lorenzo	» 64,25
8.	Schiraldi dott. Michele	» 63,50
9.	Mayer dott. Fausto	» 63,05
10.	Giorgianni dott. Antonina	» 62,90
11.	Iannace dott. Pietro	» 62,00
12.	Losardo dott. Lucio	» 61,90
13.	Giunti dott. Maria Luisa	» 61,90
14.	Di Emidio dott. Emilio	» 59,65
15.	Tallarida dott. Immacolata	» 57,00
16.	Palma dott. Maria Antonietta	» 53,65
17.	Mauro Chiozzi dott. Gabriele	» 53,00
18.	Montesi dott. Liliana	» 52,20
19.	Patriarca dott. Enrica	» 52,00
20.	Barraco dott. Paolo	» 50,90
21.	Grenga dott. Anna	» 50,65

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e a quello del Comune interessato.

Latina, addì 19 agosto 1961

Il medico provinciale: MELE

(5464)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 16001/121 San., in data 4 aprile 1959, il Prefetto di Bologna bandiva il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 9202/431 in data 3 ottobre 1960, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti, inoltre, la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959 in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra la Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Frittelli Maria . . . . punti 61,375
2. Magnani Giuseppina . . . . . . » 61,287
3. Terzi Clementina . . . . » 60,977
4. Bernardi Aldina . . . . » 59,268
5. Serra Amedea . . . . » 58,050
6. Baldini Virginia . . . . » 56,828
7. Manzoni Maria Luisa . . . . . . » 55,890
8. Orlandi Carmen . . . . » 55,741
9. Fragnul Angela . . . . » 55,387
10. Battaglia Maria . . . . » 55,011
11. Vecchi Franca . . . . » 54,180
12. Giovannini Natalina . . . . . . » 53,455
13. Pifferi Alma . . . . » 52,879
14. Boschi Cesarina . . . . » 52,596
15. Balboni Giovannina . . . . . . » 52,359
16. Coppe Gina . . . . » 52,322
17. Altafin Anna . . . . » 50,000
18. Bischi Alva . . . . » 49,826
19. Barnabà Egidia . . . . » 49,796
20. Monari Luciana . . . . » 49,734
21. Piazza Clementina . . . . » 49,218
22. Giordani Bruna . . . . » 49,079
23. Piretti Iolanda . . . . » 48,209
24. Fozzati Wanda . . . . punti 47,265
25. Landini Maria Luisa . . . . . . » 46,793
26. Marini Biellie . . . . » 46,086
27. Ghesini Giordana . . . . » 45,512
28. De Padova Olga . . . . » 45,375
29. Giacomelli Graziella . . . . . . » 45,355
30. Pompili Pia . . . . » 45,257
31. Porzio Siria . . . . » 44,583
32. Oliveti Iolanda . . . . » 44,464
33. Montevecchi Edile . . . . » 42,962
34. Agnoletti Ada . . . . » 42,759

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 18 agosto 1961

Il medico provinciale: MARENZI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6682/600, in data 18 agosto 1961 con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a tre posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna, bandito con decreto prefettizio n. 16001/121 San., in data 4 aprile 1959;

Esaminate le domande delle concorrenti per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti, inoltre, la legge 13 marzo 1958, n. 296 ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959 in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra la Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Frittelli Maria: Bologna, 3ª condotta « Bertalia Arcoveggio »;

2) Magnani Giuseppina: Zola Predosa, 2ª condotta di ponente;

3) Bernardi Aldina: Sasso Marconi, 3ª condotta « Mongardino ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 18 agosto 1961

Il medico provinciale: MARENZI

(5467)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.